



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

ORIGINALE

Ordinanza Reg.Gen. n. 28
Progr.Ufficio n. 19
Protocollo: 6472
SINDACO

Arenzano, 14-04-2020

Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga al divieto di accesso alle persone sull'intera "passeggiata a mare" e sul relativo arenile e limitazione degli accessi in varie aree pubbliche del territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO:

- il decreto-legge 23/2/2020 n° 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n°13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e, in particolare, l'art. 35, il quale esclude la possibilità di emanazione delle sole ordinanze contingibili e urgenti sindacali, prevedendo l'inefficacia di quelle eventualmente adottate in contrasto con le misure statali, mentre nulla dispone con riguardo alle ordinanze presidenziali;

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19" che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATI altresì i seguenti decreti del Presidente della Regione Liguria, in qualità di Soggetto attuatore ai sensi del decreto C.D.P.C. del 27 febbraio 2020:

- n° 5/2020 del 23 marzo 2020 recante: "*Attività cantieri strategici sul territorio della Regione Liguria: chiarimenti*";
- n° 10/2020 del 29 marzo 2020 recante: "*Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: Disposizioni fino al 3 aprile 2020*";
- n. 13/2020 del 3 aprile 2020 recante: "*Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: disposizioni fino al 13 aprile 2020*";
- n.18/2020 del 13 aprile 2020 recante: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*".

RICHIAMATE le seguenti ordinanze sindacali;

- ORDINANZA n.19 del 23.03.2020 recante : "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Divieto di accesso alle persone sull'intera "passeggiata a mare" e sul relativo arenile e limitazione ulteriori degli accessi in varie aree pubbliche del territorio comunale";
- ORDINANZA n.21 del 02/04/2020 recante: "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Proroga al divieto di accesso alle persone sull'intera "passeggiata a mare" e sul relativo arenile e limitazione degli accessi in varie aree pubbliche del territorio comunale";
- ORDINANZA n.23 del 06/04/2020 recante: "Emergenza sanitaria Covid 19 - Spostamenti - presenza di persone in luoghi pubblici - utilizzo mascherine

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

•l'art. 50 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che prevede che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

•Considerato che l'O.M.S. in data 11/3/2020 ha valutato che il COVID-19 è da caratterizzarsi come una pandemia;

• Considerato quanto disposto dall'Ordinanza n. 9/2020 emessa dal Presidente della Giunta Regionale della Liguria;

Per quanto sopra visto e richiamato e dato atto della necessità di prorogare ulteriormente l'interdizione alle aree soggette all'uso pubblico di cui all'ordinanza sindacale n.21 del 02.04.2020;

ORDINA

dal giorno lunedì 14 aprile 2020 al giorno 03 maggio 2020:

il divieto di accesso, transito e sosta di persone fisiche nell' **intera passeggiata a mare e sul relativo arenile (individuati in Lungomare Olanda, Lungomare Stati Uniti; Lungomare Kennedy Lungomare De Andrè) nonché nei parchi pubblici Comunali (Villa Negrotto Cambiaso, Villa Figoli, Parco Villa Mina e Villa Maddalena), nelle aree pubbliche Piazzale del Mare e Piazzale Calasetta, in tutte le aree giochi del territorio comunale, comprese altresì le seguenti aree poste all'interno del comprensorio Comunione Pineta di Arenzano:**

- **pratone e area giochi Portichetto**
- **pratone e area giochi Marina Grande**
- **ex campo pratica (campetti da calcio e aree cani)**
- **area cani Marina Grande**
- **passeggiata Marina Grande**

L'accesso alle aree interdette sarà consentito, solo ed esclusivamente al personale preposto ed autorizzato allo svolgimento delle attività lavorative concesse ed elencate nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 e nel decreto n.18/2020 del 13 aprile 2020 del Soggetto attuatore ai sensi del decreto C.D.P.C. del 27 febbraio 2020:

ORDINA ALTRESÌ

Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i relativi controlli

DISPONE

che La presente ordinanza è indirizzata alla cittadinanza, resa nota mediante il posizionamento della prescritta segnaletica stradale e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arenzano. Ai fini dei controlli e dell'applicazione sul territorio di riferimento, viene trasmessa per conoscenza:

- **Carabinieri - Comando Stazione di Arenzano**
- **Carabinieri Forestale - Stazione di Arenzano**
- **Polizia Locale di Arenzano**
- **Ufficio Locale Marittimo Guardia Costiera Arenzano**
- **Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Arenzano**
- **Al Signor Prefetto di Genova**
- **Al Presidente della Regione Liguria**
- **Comunione Pineta di Arenzano**

AVVERTE

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 C.P.
- che avverso il presente provvedimento, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 241/1990, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Liguria entro 60 gg. dalla notifica oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
Gambino Luigi